

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Ricorso della Ferchimex S.A. contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato l'11 gennaio 1993**

(Causa C-8/93)

(93/C 52/08)

L'11 gennaio 1993 la Ferchimex S.A., rappresentata dall'avv. Alastair Sutton del Bar of England and Wales, e dall'avv. Aristotelis N. Kaplanidis del foro di Salonico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe, ha proposto un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare il regolamento n. 3068/92 <sup>(1)</sup>, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina;
- 2) adottare tutti gli altri provvedimenti che essa riterrà opportuni;
- 3) porre a carico del Consiglio le spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

*Mezzi e principali argomenti*

- a) Illegittima presa in considerazione, in ordine al mercato di riferimento, di un'unica società (Potacan) collegata con le denunciante

Prendendo in considerazione, allo scopo di determinare il valore normale, esclusivamente le informazioni fornite dalla Potacan Company of Canada Limited («Potacan»), una consociata interamente di proprietà delle principali denunciante, la Commissione ha agito in modo illogico ed inadeguato, violando l'art. 2, n. 5, del regolamento n. 2423/88 <sup>(2)</sup> e contravvenendo al principio dell'equità, in ossequio al quale i dati essenziali per determinare il valore normale nel paese dal quale viene effettuata l'esportazione o che viene assunto come paese di riferimento dovrebbero essere neutrali e non forniti dalle società denunciante o dalle loro consociate, che hanno tutto l'interesse a collaborare con la Commissione nell'accertamento del dumping, e che quindi avrebbero interesse a dimostrare che il prezzo risulti il più possibile elevato.

- b) Carattere non rappresentativo della Potacan

Non considerando il legame societario intercorrente tra la Potacan e le denunciante SCPA e Kali, la Commissione ha violato l'art. 2, n. 5, del regolamento n. 2423/88, limitando i suoi accertamenti ad un produttore canadese di potassio che non era rappresentativo del mercato canadese, data la sua collocazione nel più piccolo di due distinti mercati del potassio in Canada e che comunque — durante il periodo oggetto dell'inchiesta — si trovava in difficoltà economiche e vendeva sul mercato canadese al di sotto dei suoi costi di produzione.

- c) Omessa giustificazione del calcolo del prezzo sul mercato di riferimento

Più in generale ed in aggiunta ai rilievi della ricorrente di cui sopra alle lettere a) e b), la Commissione ed il Consiglio, in contrasto con l'art. 190 del Trattato CEE, non hanno fornito, nei considerandi 7 e 8 del regolamento n. 3068/92, un'adeguata motivazione a sostegno delle loro conclusioni sui prezzi del mercato canadese e statunitense usati per il calcolo del valore normale.

- d) Calcolo non corretto del valore normale

Nel calcolo del valore normale del potassio in qualità standard, la Commissione non ha escluso, in contrasto con l'art. 2, n. 5, del regolamento n. 2423/88, i prezzi non rappresentativi di prodotti simili sul mercato canadese.

- e) Illegittima valutazione del pregiudizio per il fatto di non aver tenuto conto del ruolo di importatori dei denunciante

i) Nelle loro analisi del presunto pregiudizio per l'industria europea, in particolare nei considerandi 24-33 del regolamento n. 1031/92 <sup>(3)</sup> e nel considerando 16 del regolamento n. 3068/92, la Commissione ed il Consiglio non hanno applicato l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 2423/88, avendo preso in considerazione il fatto che le importazioni da paesi non CEE venivano sostanzialmente effettuate, come da normale prassi commerciale, attraverso la rete di vendita dei produttori CEE e principali denunciante SCPA e Kali;

<sup>(1)</sup> GU n. L 308 del 24. 10. 1992, pag. 41.

<sup>(2)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 5.

- ii) ancora, e più in generale, la Commissione ed il Consiglio non hanno tenuto conto, nella loro valutazione del pregiudizio, della misura in cui i denunciatori europei — in particolare la SCPA e la Kali — hanno contribuito al proprio pregiudizio («pregiudizio autoarrecatosi») per via delle loro importazioni su vasta scala dagli Stati CSI e da altre fonti;
- iii) la Commissione non ha quantificato — nonostante avesse intenzione di farlo, in collaborazione con i denunciatori — il volume e l'effetto delle importazioni effettuate attraverso canali controllati dai denunciatori europei, e delle importazioni «libere», in particolare importazioni di «potassio perestroika» nel corso del periodo di riferimento;
- iv) la Commissione ed il Consiglio non hanno aggiornato le loro informazioni in ordine al pregiudizio per tutto il periodo oggetto dell'indagine.
- f) Illegittima valutazione del pregiudizio per non aver considerato l'effetto di importazioni diverse da quelle provenienti dalla Bielorussia, dalla Russia e dall'Ucraina

La Commissione non ha dimostrato che il presunto pregiudizio fosse esclusivamente imputabile alle importazioni di potassio dai tre Stati CSI e non ha comprovato la propria affermazione di aver distinto tra l'effetto potenziale di importazioni da altre fonti e le importazioni oggetto dell'inchiesta.

- g) Mancata osservanza del termine previsto per la conclusione dell'inchiesta

La Commissione non ha osservato il termine di un anno di cui all'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento n. 2423/88 per concludere l'inchiesta e non ha fornito, in contrasto con l'art. 190 del Trattato CEE, un'adeguata motivazione al fatto che l'inchiesta si sia protratta oltre un anno.

- h) Uso illegittimo di informazioni non più attuali per determinare un rimedio che ha come risultato la crisi commerciale della ricorrente

La Commissione, in contrasto con i principi di buona amministrazione e con la sua prassi precedente, non ha aggiornato le informazioni sulla cui base veniva calcolato il dumping, dando così luogo ad una situazione nella quale il rimedio applicato sotto forma di un prezzo minimo all'importazione era irragionevolmente restrittivo, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 13, n. 3, del regolamento n. 2423/88 e dal considerando 46 del regolamento n. 1031/92, il quale dispone che «l'istituzione di un dazio antidumping non dovrebbe eliminare dal mercato comunitario i prodotti provenienti dal mercato in questione, né, come sembrano temere i produttori interessati, priverebbe questi ultimi di una fonte preziosa di valute, indispensabili all'economia dei paesi che costituivano l'Unione Sovietica...».

- i) Scelta arbitraria ed ingiustificata del periodo di riferimento

La Commissione ha agito in modo arbitrario, discriminatorio ed in contrasto con l'art. 7, n. 1, lett. c), scegliendo artificiosamente un periodo di riferimento il cui termine era ben precedente all'apertura dell'inchiesta, in tal modo riferendosi ad un periodo nel quale gli equilibri commerciali risultavano anormalmente alterati e seguito dei disordini politici ed economici esistenti in Unione Sovietica e senza tener conto delle restrizioni quantitative alle importazioni di potassio dall'Unione Sovietica adottate sulla base del diritto comunitario immediatamente prima dell'apertura dell'inchiesta, ma dopo il periodo di riferimento prescelto.

- j) Omessa presa in esame delle deduzioni di fatto e di diritto della ricorrente

Non prendendo in considerazione le osservazioni della ricorrente del 21 settembre 1992 la Commissione non ha consentito alla ricorrente di esprimere debitamente il proprio punto di vista e, più specificamente, non ha tenuto conto delle osservazioni della ricorrente sul dumping, sul pregiudizio, sull'adeguatezza del rimedio proposto e sulle questioni pertinenti di interesse comunitario.

- k) Mancata informazione dei rappresentanti dei paesi esportatori

La Commissione, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 7, n. 1, lett. b) e 4, lett. a), non ha avvisato i rappresentanti di Bielorussia, Russia ed Ucraina dell'esistenza di tale procedimento, privando questi ultimi dell'opportunità di «esaminare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione» dalle parti interessate allo stesso e di fare tutte le osservazioni e deduzioni che essi ritenessero opportune.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova con ordinanza 14 dicembre 1992 nel procedimento dinanzi ad esso pendente fra Corsica Ferries Italia Srl e Corpo dei Piloti del Porto di Genova**

(Causa C-18/93)

(93/C 52/09)

Con ordinanza 14 dicembre 1992 (pervenuta alla Cancelleria della Corte delle CC.EE. il 19 gennaio 1993) emanata nella causa dinanzi ad esso pendente fra Corsica Ferries Italia Srl e Corpo dei Piloti del Porto di Genova, il Presidente del Tribunale di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli articoli 5 e 7 del Trattato CEE siano compatibili con le disposizioni di un ordinamento nazionale che, per le navi in servizio regolare di linea tra porti